

§. 173.

I numeri progressivi non hanno altro scopo che di servire alla maggior chiarezza ed evidenza, e di facilitare le operazioni nel giornale. Per ciò il numero progressivo d' un iscrizione posteriore, che si riferisce ad un' iscrizione antecedente, si annota nell' ultima colonna dell' *osservazioni* della precedente iscrizione.

§. 174.

I numeri degli importi cui si riferisce l' iscrizione sono da scriversi con lettere p. e. *due terzi, fiorini tremila*. I numeri dei soldi, i prezzi di acquisto e di stima, si riportano in cifra.

Se trattasi di pesi che consistono in un' importo determinato per cifre, e che gravitano sull' immobile, gl' importi relativi devono essere scritti con lettere.

§. 175.

Se più iscrizioni che riguardano lo stesso oggetto hanno il medesimo grado di anzianità, per essere le rispettive istanze o requisitorie pervenute al foro reale nello stesso tempo, questa circostanza deve annotarsi sotto ognuna di tali iscrizioni, p. e. *contemporaneo col numero degli esibiti 20, contemporaneo col numero degli esibiti 21*. Tale annotazione avrà luogo anche nel caso che una delle iscrizioni si riferisca ad un acquisto del diritto di proprietà, e l' altra a quello di un diritto d' ipoteca, o d' altra specie, purchè riguardino e l' una e l' altra lo stesso immobile, o lo stesso diritto sul medesimo iscrittovi.

§. 176.

Se all' incaricato della tenuta dei libri, all' occasione in cui deve seguire un' iscrizione, si presenta un qualche dubbio, per non essere p. e. le